



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i principi riconosciuti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con Legge n. 18 del 3 marzo 2009;

VISTI i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01);

VISTO l'articolo 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

VISTA la Direttiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri;

VISTO il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, concernente "Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE)n.2006/2004;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi a favore delle persone con disabilità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2020/411 della Commissione del 19 novembre 2019 che ha introdotto modifiche alla direttiva 2009/45/CE ed ha sostituito il testo degli Allegati I – II e III della direttiva;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 43, concernente "Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri", che ha introdotto ulteriori modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;

VISTO il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo n. 43/2020, pur mantenendo invariate le disposizioni concernenti i requisiti di sicurezza per le persone a mobilità ridotta (d'ora in avanti PMR), contenute nell'Allegato III al decreto stesso concernente "Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta", ha introdotto modifiche all'articolo 4-ter, stabilendo al comma 5 che le verifiche della conformità delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni sui requisiti di sicurezza per le PMR competono all'Ente Tecnico;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

VISTA la Circolare n.10/SM del 4 gennaio 2007, con la quale è stato stabilito il Piano d'azione di cui al citato articolo 4-ter, comma 3, dettagliando, nella sezione G del Piano, i requisiti di cui agli Orientamenti contenuti nell'allegato III del d.lgs. 45/2000;

VISTA la lettera circolare n. 20540 del 17 dicembre 2012, con la quale la Circolare n. 10/SM è stata integrata con l'allegato contenente *“Linee Guida contenenti prescrizioni tecniche per agevolare l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi impiegate in viaggi nazionali marittimi per le persone a mobilità ridotta”*, che hanno definito i requisiti di sicurezza sia per le navi e unità veloci rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 4-ter del d.lgs. n. 45/2000;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come emendato, che stabilisce che le navi la cui chiglia è stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva devono essere conformi per quanto fattibile agli orientamenti contenuti nell'Allegato III;

CONSIDERATA la necessità di definire, in modo cogente, i requisiti di sicurezza ritenuti fattibili per assicurare l'accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva;

VISTO l'articolo 4-ter, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come emendato, che stabilisce che le navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, devono procedere all'effettuazione delle necessarie modifiche applicando gli orientamenti di cui all'allegato III per quanto ragionevole e possibile, in termini economici, secondo quanto previsto nel Piano d'azione nazionale;

CONSIDERATO che l'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, come emendato, prevede al comma 3 che *“Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unità veloci la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004”*;

CONSIDERATA la necessità di definire, in modo cogente, i requisiti minimi di sicurezza ritenuti ragionevoli e possibili in termini economici per assicurare l'accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004 per assicurare l'accessibilità e la mobilità a bordo delle PMR;

VISTO l'esito della procedura di consultazione attivata con il Tavolo nominato con Decreto Direttoriale n. 48 del 17 marzo 2021 in cui sono rappresentate, ognuno per la parte di sua specifica competenza, le associazioni delle PMR, oltre che i rappresentanti dell'armamento (Assarmatori e Confitarma), degli Enti tecnici, della Fincantieri e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 2024 n. 20, che istituisce l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, coinvolta, a far data dalla sua costituzione, nella suddetta procedura di consultazione;

DECRETA

Articolo 1

Scopo

1. Con il presente Decreto sono adottate le allegate *“Prescrizioni tecniche per l'accessibilità e la mobilità a bordo delle navi e unità veloci da passeggeri nuove ed esistenti delle classi A, B, C e D ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, adibite al trasporto pubblico, di bandiera italiana, da parte delle persone a mobilità ridotta”* (d'ora in avanti *“Prescrizioni tecniche”*), per l'applicazione degli Orientamenti contenuti nell'allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, come previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, del suddetto decreto legislativo.
2. I requisiti di sicurezza per le PMR fissati nelle *Prescrizioni tecniche* sono ritenuti requisiti minimi fattibili per assicurare l'accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e pertanto costituiscono parametro di conformità per le suddette unità, ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato- adibite al trasporto pubblico, impiegate in viaggi nazionali marittimi.
3. I requisiti di sicurezza per le PMR fissati nelle *Prescrizioni tecniche* sono ritenuti requisiti minimi ragionevoli e possibili in termini economici per assicurare l'accessibilità e la mobilità a bordo in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle PMR per le navi e unità veloci da passeggeri la cui chiglia è stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e pertanto costituiscono parametro di conformità per le suddette unità, ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato - adibite al trasporto pubblico e impiegate in viaggi nazionali marittimi.
4. Qualora le navi non soddisfino le suddette prescrizioni tecniche per una o più categorie di PMR, come individuate nella definizione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, il loro servizio sarà ristretto all'imbarco delle PMR per cui risultano idonee.
5. Le *Prescrizioni tecniche* sono state elaborate, con gli adattamenti necessari per il mezzo nave, tenendo conto di quanto stabilito dalla circolare MSC/735 dell'IMO del 24 giugno 1996, dal decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, richiamato dagli articoli 15 e 26 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, a sua volta richiamato dall'articolo 4-ter del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Articolo 2

Modalità applicative

1. Gli armatori debbono sottoporre un *Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR* - predisposto sulla base del modello fissato dalla Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con successiva circolare - all'Ente Tecnico per la verifica della conformità ai requisiti di sicurezza per le PMR, secondo la seguente tempistica:
 - a) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto entro sei mesi dalla suddetta data;
 - b) Per le navi la cui data di impostazione della chiglia è uguale o successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno sei mesi prima della data di consegna della nave.
2. Il suddetto Piano deve contenere le informazioni necessarie per verificare la corrispondenza della nave agli orientamenti contenuti nell'Allegato III del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, sulla base dei requisiti di sicurezza di cui alle *Prescrizioni tecniche*.
3. L'Ente tecnico verifica la conformità del Piano suddetto ai requisiti di sicurezza per le PMR di cui alle *Prescrizioni tecniche* entro tre mesi dalla ricezione dello stesso.
4. Le «*riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entità*» come definite dall'art. 1, comma 1, lett. bb-quindices) del D.lgs.45/2000, devono soddisfare i requisiti per navi nuove in relazione alle *Prescrizioni tecniche* per le PMR, per la sola parte oggetto di variazione.
5. Gli armatori debbono redigere le procedure operative di assistenza alle PMR che, per le unità ricadenti nel campo di applicazione del Cap. IX della SOLAS e del Regolamento (EU) 336/2006, debbono essere incluse nel sistema di gestione della sicurezza SMS.
6. Il personale impiegato nelle procedure di assistenza alle PMR deve aver seguito idonea formazione secondo quanto stabilito nelle *Prescrizioni tecniche*.
7. Al fine di poter assicurare adeguata assistenza da parte del personale di bordo ai passeggeri che richiedono assistenza speciale, in accordo alle procedure interne dell'armatore/Company è necessario che i suddetti passeggeri acquistino il servizio di trasporto e dichiarino la loro presenza non meno di 48 ore prima dell'utilizzo del servizio stesso al fine di permettere all'armatore/Company di predisporre quanto necessario all'imbarco ed al trasporto del passeggero. Scaduto il suddetto limite temporale, il servizio di trasporto sarà garantito solo nei limiti della disponibilità dell'assistenza.

Articolo 3

Periodo transitorio

1. Qualora le *Prescrizioni tecniche*, verificate dall'Ente tecnico, implicino l'adeguamento delle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), gli armatori devono conformare le unità alle *Prescrizioni tecniche* entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

Articolo 4

Modalità applicative per le navi di bandiera estera impiegate in viaggi nazionali

1. Per le navi di bandiera unionale impiegate in viaggi nazionali, secondo quanto disposto dall'articolo 8 comma 6 del decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45 come emendato, *“sono validi il certificato di sicurezza per unità veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unità veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonché il certificato di sicurezza per navi da passeggeri, rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali”*, in quanto tali certificazioni sono riconosciute, tra l'altro, conformi agli *“Orientamenti sui requisiti di sicurezza delle navi da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri per le persone a mobilità ridotta”*, di cui all'allegato III della direttiva 2009/45/CE.
2. Per le navi di bandiera di Paese terzo impiegate in viaggi nazionali si applica quanto previsto al comma 1.
3. Per le navi provenienti da bandiera estera che inalberano bandiera italiana si applicano le disposizioni di cui al presente decreto entro dodici mesi dalla data di iscrizione nei registri nazionali.

Articolo 5

Approvazione del Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR

1. L'Ente Tecnico, ricevuto il *Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR* di cui all'articolo 2, comma 1, valuta la conformità dell'unità ai requisiti di sicurezza stabiliti nelle *Prescrizioni tecniche* e provvede alla sua approvazione (di cui sarà data formale evidenza nel Piano stesso), o all'approvazione con prescrizioni nei casi di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Una volta approvato – secondo la tempistica di cui all'articolo 2 – comma 3 - il *Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR* di cui al comma 1 sarà inviato a cura dell'Ente Tecnico:
 - all'Autorità marittima competente per l'emissione della certificazione di sicurezza e all'Autorità marittima del porto di iscrizione dell'unità; e
 - alla “Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne” per l'attività di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni in materia di requisiti di sicurezza per le PMR.
3. Per il rilascio della successiva certificazione di sicurezza, non è necessario procedere all'invio del Piano alle Autorità di cui al comma 2, primo alinea, fatta eccezione nei casi di eventuali modifiche o integrazioni del Piano stesso da parte dell'armatore.

Articolo 6

Ruolo dell'Ente Tecnico e dell'Autorità Marittima per il controllo di conformità

1. Il decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come emendato dal decreto legislativo n.43/2020, attribuisce all'Ente Tecnico *“le verifiche della conformità delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle*



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

prescrizioni del presente articolo". La modifica normativa, con la quale è stata attribuita la competenza dell'Ente Tecnico negli accertamenti della conformità, non altera né la natura né la funzione dell'Ente Tecnico, secondo quanto previsto dal Decreto di autorizzazione dell'Ente Tecnico all'esercizio delle attività di ispezione e controllo del naviglio nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali, né quelle dell'Autorità marittima sulla quale ricade la competenza nel processo di rilascio della certificazione.

2. La Certificazione di sicurezza per le navi e unità veloci da passeggeri è rilasciata alle unità, il cui *Piano sui requisiti di sicurezza per le PMR* sia stato approvato dall'Ente Tecnico, che soddisfano i requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2000 n. 45, come emendato, compresi i requisiti di sicurezza per le PMR contenuti nell'art. 4- ter, secondo quanto previsto dalle Prescrizioni tecniche.

3. L'Ente Tecnico, al termine della procedura di verifica della conformità alle *Prescrizioni tecniche* - secondo quanto stabilito dall'articolo 5 - ed effettuata una visita a bordo della nave al fine di verificare la conformità della stessa con il Piano approvato, emette la "*Dichiarazione ai fini*", che verrà sottoposta alla valutazione della competente Autorità Marittima per la discendente emissione della Certificazione di Sicurezza.

4. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 4, l'Ente tecnico riporta nella "*Dichiarazione ai fini*" una restrizione sull'imbarco di PMR. In tali casi, effettuate le proprie valutazioni, l'Autorità Marittima competente rilascia il "Certificato di sicurezza per le navi da passeggeri" con una restrizione sull'imbarco di PMR.

5. Ove, nel corso delle visite a bordo ai fini del rilascio della "*Dichiarazione ai fini*", siano state riscontrate deficienze/irregolarità temporaneamente tollerabili riguardanti i requisiti di sicurezza ai fini dell'accessibilità e della mobilità a bordo delle PMR, le stesse saranno trattate dall'Ente Tecnico in conformità alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto S.G. n. 159/2020/Rev.3 del 6 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso, la "*Dichiarazione ai fini*", comprensiva delle schede deficienze allegate, trasmessa all'armatore e all'Autorità marittima deputata al rilascio della certificazione di sicurezza, è inviata per conoscenza anche alla Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, per le attività di competenza sul monitoraggio dell'applicazione della normativa in materia di PMR ed ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sugli Enti tecnici.

6. In occasione delle attività previste dalla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto S.G. n. 159/2020/ Rev.3 del 6 giugno 2022 e successive modifiche ed integrazioni, alla Sezione A, punto 9, l'Autorità Marittima estende – come previsto - i controlli anche rispetto ai requisiti di sicurezza relativi all'accessibilità e alla mobilità a bordo delle PMR di cui alle *Prescrizioni tecniche*.

Articolo 7

Abrogazioni e revisione periodica

1. La Circolare n. 10/SM del 4 gennaio 2007, come integrata dalla lettera circolare n. 20540 del 17 dicembre 2012, è abrogata.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER IL MARE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Divisione 4

2. Qualora sia necessario provvederne l'aggiornamento alla luce di modifiche intervenute nella normativa internazionale, unionale o nazionale in materia o di progressi tecnologici, si procederà alla revisione delle *Prescrizioni tecniche*, in consultazione con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, i rappresentanti dell'armamento, degli Enti tecnici, delle associazioni che rappresentano le persone a mobilità ridotta e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
3. Allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3, il presente decreto e le allegate *Prescrizioni tecniche* saranno sottoposti a revisione.

Articolo 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dandone comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Patrizia SCARCHILLI